SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1072)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1978

Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, stabilisce che i tenenti in servizio permanente del servizio sanitario, ruolo chimici-farmacisti, sono reclutati tra i giovani forniti di diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero di quello di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e che gli stessi debbono frequentare corsi universitari per conseguire, se laureati in farmacia, la laurea e l'abilitazione in chimica, se laureati in chimica, la laurea e l'abilitazione in farmacia.

Si è potuto constatare che l'indicato obbligo contribuisce notevolmente a determinare un sempre più scarso afflusso di candidati alla partecipazione dei concorsi in parola. Da qui l'opportunità di abrogarlo, nella considerazione altresì del fatto che con l'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1037), il quale porta al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista (decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 524), si ha ora la possibilità di reclutare anche giovani che,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

per essere in possesso del suddetto titolo accademico, hanno la preparazione idonea a soddisfare in pieno le esigenze funzionali del servizio chimico-farmaceutico.

Allo scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale — poichè per le indicate esigenze sussiste pur sempre l'interesse ad un ruolo con il maggior numero possibile di ufficiali chimici farmacisti in possesso di cognizioni a livello universitario in entrambi gli indirizzi — l'accennato obbligo viene sostituito da una forma di incentivazione al conseguimento della seconda laurea, che consiste nel portare con anticipo a valutazione per la promozione al grado di capitano i tenenti in possesso della doppia laurea.

Il sistema viene stabilito anche per i tenenti chimici farmacisti provenienti dall'Accademia di sanità militare interforze, per i quali le norme vigenti non contemplano l'obbligo di cui sopra si è detto, poichè al momento dell'istituzione dell'Accademia era già stata programmata l'abolizione dello stesso.

Per i giovani, comunque, che saranno ammessi all'Accademia di sanità militare interforze successivamente all'entrata in vigore dell'emananda legge viene prevista la sostituzione del corso di laurea in « farmacia » con quello in « chimica e tecnologia farmaceutica ».

Inoltre, una norma transitoria (secondo comma dell'articolo 4) consentirà di evitare che alcuni capitani non in possesso della seconda laurea — i quali per le disposizioni vigenti non sarebbero compresi in aliquota di valutazione ai fini della promozione al grado superiore — per effetto delle nuove norme, potendo essere portati in valutazione, assorbano la disponibilità della aliquota, che invece, ove permanesse l'attuale sistema, sarebbe coperta dai capitani che, pur seguendoli nel ruolo, hanno già conseguito il secondo titolo accademico.

Con l'occasione, il disegno di legge modifica l'articolo 39 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, allo scopo di includere la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche fra i titoli di studio validi per il reclutamento degli ufficiali farmacisti del Corpo sanitario militare marittimo e di parificare il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale farmacista di detto Corpo a quello in atto per concorrere alla nomina a ufficiale chimico-farmacista dell'Esercito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; diploma di laurea in farmacia e relativa abilitazione all'esercizio della professione; diploma di laurea in chimica ovvero in chimica industriale e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, per gli ufficiali chimici farmacisti. In relazione alle esigenze del ruolo, può essere indetto concorso per una o più categorie di laureati di cui sopra in possesso di uno dei predetti diplomi di abilitazione. Nella seconda ipotesi i bandi di concorso indicano la ripartizione dei posti »;

il terzo comma è abrogato.

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è aggiunto il seguente comma:

« I tenenti in servizio permanente del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti) reclutati mediante concorso o provenienti dall'Accademia di sanità militare interforze, superato il corso applicativo, sono ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano:

dopo il compimento di due anni di permanenza nel grado qualora siano in possesso del diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ovvero del diploma di laurea in farmacia nonchè del diploma di laurea in

chimica o in chimica industriale e rispettivi diplomi di abilitazione all'esercizio della professione;

nell'anno in cui entrano in possesso dei predetti titoli se l'acquisiscono successivamente al compimento dei due anni di grado;

dopo il compimento di quattro anni di permanenza nel grado se non entrano in possesso dei titoli anzidetti ».

Art. 3.

I capitani che, non avendo conseguito la seconda laurea, si trovino al quinto anno di permanenza nel grado verranno inseriti in soprannumero nella prima aliquota di valutazione che sarà formata dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

A modifica di quanto stabilito dalla legge 14 marzo 1968, n. 273, i giovani ammessi all'Accademia di sanità militare interforze aspiranti alla nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina frequentano il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a partire dai giovani ammessi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

L'articolo 39 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali farmacisti sono reclutati mediante concorso per esami fra i laureati in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche che non abbiano superato l'età di 32 anni.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati sottotenenti di vascello (FM) in servizio permanente effettivo ».